



COMUNE DI CORATO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - PROROGA DEI TERMINI DI
VERSAMENTO AL 16 SETTEMBRE 2020 CAUSA COVID-19.

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno in Corato nella Sala Comunale il Commissario Straordinario d.ssa Paola Maria Bianca Schettini con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno esamina ed assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(coi poteri del Consiglio Comunale)

Premesso che

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Visti

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «*In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno*

2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno»;

- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- l'art. 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento»;
- l'art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, dispone che «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Ritenuto che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, è opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di versare la prima rata dell'IMU relativa all'annualità d'imposta 2020 **entro il 16 settembre 2020**;

Atteso che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Accertato che l'IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D si compone di due quote, di cui una riservata allo Stato, da versare utilizzando il codice tributo 3925, e l'altra di competenza comunale, da versare utilizzando il codice tributo 3930;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 5/DF prot. n. 14159 del 8/6/2020, la quale ha chiarito che:

- la possibilità di differimento da parte del comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) del più volte citato art. 1, che invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano

- "situazioni particolari"*, fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto;
- tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva.
 - in virtù del comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune non ha alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale, atteso che all'ente locale, per un verso, è interdetta la riduzione dell'aliquota al di sotto dello 0,76 per cento e, per altro verso, è in ogni caso attribuito il gettito derivante dalla decisione di aumentare l'aliquota stessa oltre tale limite e fino all'1,06 per cento.
 - in merito, poi, alla possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, si precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le considerazioni innanzi riportate.
 - occorre sottolineare che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001.

Rilevato, per le motivazioni riportate nella predetta risoluzione ministeriale n. 5/DF del 8/6/2020, che è preclusa al Comune la facoltà di differire i termini di versamento della quota IMU riservata allo Stato degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Ritenuto, pertanto, di

- 1)** confermare al 16 giugno 2020 il termine di versamento della prima rata della quota IMU riservata allo Stato, annualità d'imposta 2020, degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, da versare utilizzando il codice tributo 3925;
- 2)** differire al 16 settembre 2020 il termine di versamento della prima rata dell'IMU dell'annualità d'imposta 2020 di competenza comunale, ivi compresa la quota IMU di competenza dell'ente relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, da versare utilizzando il codice tributo 3930;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del Settore Ragioneria Personale e Tributi, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Angelo Domenico DECANDIA;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 29 in data 11/06/2020 prot. n. 22613, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visti

- il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento generale delle entrate comunali;
- il Regolamento di Contabilità;

Visto, in particolare, l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato,

- 1) di confermare al 16 giugno 2020 il termine di versamento della prima rata della quota IMU riservata allo Stato, annualità d'imposta 2020, degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, da versare utilizzando il codice tributo 3925;
- 2) di differire al 16 settembre 2020 il termine di versamento della prima rata dell'IMU dell'annualità d'imposta 2020 di competenza comunale, ivi compresa la quota IMU di competenza dell'ente relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, da versare utilizzando il codice tributo 3930;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla "S.I. x T. -Servizi Innovativi per il Territorio Spa, soggetto concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti dei contenuti del presente atto;
- 6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti.

^^^

Leuci

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Paola Maria Bianca
Schettini

IL Segretario Generale

F.to Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/06/2020 (N. 1160 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 11.06.2020

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, lì 12.06.2020

IL Segretario Generale

F.to Dott. Luigi D'Introno

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Filomena Campione